



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il “riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

VISTI, in particolare, l’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l’articolo 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente anche l’istituzione dei distaccamenti permanenti e dei reparti e nuclei speciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO l’articolo 1, comma 3, della legge 10 agosto del 2000, n. 246, concernente l’istituzione dei presidi antincendio presso gli Organi costituzionali;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il “recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente” e il “recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, “regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2012, n. 159;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 30 aprile 2015, n.103, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica



Il Ministro dell'Interno

amministrazione, con il quale sono state rimodulate, anche sulla base delle intervenute variazioni legislative, le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTI i vigenti provvedimenti di ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di istituzione dei distaccamenti, dei reparti e nuclei speciali e dei presidi antincendio presso gli Organi costituzionali;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione al nuovo modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco predisposto con l'obiettivo di razionalizzare ed incrementare il livello di funzionalità del dispositivo di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile, è emersa la necessità di rimodulare la ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di procedere a una revisione complessiva dei distaccamenti, dei reparti e nuclei speciali e dei presidi antincendio presso gli Organi costituzionali;

EFFETTUATA la consultazione sindacale, con le Organizzazioni rappresentative del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,

DECRETA

Articolo 1

(Distaccamenti permanenti, reparti e nuclei speciali, presidi antincendio presso gli Organi costituzionali)

1. I distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per i distaccamenti aeroportuali restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



Il Ministro dell'Interno

2. I reparti e i nuclei speciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per i distaccamenti portuali restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. I presidi antincendio presso gli Organi costituzionali sono individuati nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Ripartizione delle dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ripartite secondo quanto indicato nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Ferma restando la dotazione organica complessiva dei Comandi provinciali, come determinata nell'allegato 4 del presente decreto, con provvedimento del dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale operativo non specialista, appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, tra i distaccamenti permanenti di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati tutti i precedenti provvedimenti concernenti la ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i distaccamenti permanenti, i reparti e i nuclei speciali non indicati negli allegati 1 e 2 sono soppressi.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile effettua una verifica della funzionalità del nuovo modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Il Ministro dell'Interno

4. Il presente decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Roma,

IL MINISTRO

Unione Sindacale di Base